

7282



*Ministero  
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTI la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985, n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985;

VISTA il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali e il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 ed in particolare l'articolo 30 che stabilisce, tra l'altro, che le opere necessarie per il trasporto di gas naturale e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili;

VISTA l'istanza pervenuta in data 9 marzo 1998 con la quale la società Edison Gas s.p.a. ha chiesto la concessione per l'installazione e l'esercizio di un terminale off-shore per la rigassificazione di GNL da ubicare nel mare Adriatico al largo di Porto Levante (Rovigo);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2843 del 3 agosto 1999 con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni nell'ambito della procedura di V.I.A. relativa al progetto sopraindicato;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente n.DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 con il quale viene espresso il giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità del progetto in questione, compreso il gasdotto di collegamento del terminale con la rete nazionale dei gasdotti;

VISTA la nota dell'Ispettorato interregionale del Corpo Nazionale VV.FF. del Veneto e Trentino Alto Adige n. 7618 del 19 luglio 1999 con la quale viene comunicato il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale della Regione Veneto alla fattibilità del progetto;

VISTI i decreti ministeriali n. 16767 del 7 luglio 2000 e n. 16781 del 4 agosto 2000, con i quali è stato concesso alla società Edison Gas s.p.a. di installare ed esercire un terminale off-shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, al largo di Porto Levante ed è stato fissato il termine di ultimazione dei lavori in cinquantaquattro mesi a decorrere dal 4 agosto 2000;

VISTA la delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001, emanata in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 nella quale l'opera in questione è stata inserita nel programma delle opere strategiche nel settore del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 2002 di concessione per le aree marittime demaniali occupate dal terminale ed opere connesse;

VISTE le note ministeriali n. 202321 del 6 febbraio 2002 e n. 493271 del 10 settembre 2003 con le quali è stata autorizzata rispettivamente la voltura della concessione relativa al terminale in questione dal nome della Società Edison Gas s.p.a. al nome della società Edison LNG s.p.a., ed è stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2007;

VISTO il decreto 445775 del 25 marzo 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 164 del 2000, del metanodotto Porto Viro-Cavarzere-Minerbio;

VISTO il decreto n.605 del 6 ottobre 2003 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso, previo parere favorevole della Regione Veneto e della regione Emilia Romagna, valutate anche le osservazioni espresse da alcuni comuni e province interessate, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito alla realizzazione del metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio per la connessione del terminale di rigassificazione alla rete nazionale dei gasdotti;

VISTO il decreto ministeriale 17146 del 27 novembre 2003 con il quale il termine di validità della concessione relativa all'installazione ed all'esercizio del terminale di rigassificazione off - shore sito al largo di Porto Levante, accordata alla società Edison LNG s.p.a. con i provvedimenti citati, viene fissato al 31 dicembre 2027;

VISTA l'istanza in data 18 settembre 2003 con la quale la società Edison LNG s.p.a. ha chiesto di poter aumentare la capacità di rigassificazione del terminale da 4 miliardi di Smc/anno ad 8 miliardi di Smc/anno, da realizzare attraverso modifiche impiantistiche tali da ottimizzare le potenzialità dell'impianto in questione, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio;

VISTA l'autorizzazione in data 4 febbraio 2004, rilasciata dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n.164 del 2000 ad importare, per la durata di 25 anni e sei mesi, GNL proveniente dal Qatar tramite il terminale in oggetto;

VISTA la nota n.DSA/2004/10584 del 4 maggio 2004 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel ritenere che il richiesto aumento di capacità debba essere sottoposto alla procedura di V.I.A., ha escluso dalla stessa procedura di V.I.A. alcuni adeguamenti progettuali

in quanto volti a consentire principalmente una razionalizzazione degli ingombri ed una riduzione dei carichi emissivi, nonché finalizzati esclusivamente ad ottimizzare il funzionamento dell'impianto con la capacità di rigassificazione già autorizzata;

VISTA la nota DEM 2 -2164 del 27 maggio 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato le modifiche richieste, sia per quanto riguarda gli adeguamenti progettuali sopraindicati sia per l'aumento della capacità di rigassificazione del terminale in questione, anche a seguito del parere espresso dal Comitato tecnico regionale in data 17 febbraio 2004;

VISTA la nota n.492800/4600 del 19 luglio 2004 della Segreteria regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici della Giunta della Regione Veneto con la quale è stato trasmesso il decreto dirigenziale del Dirigente regionale della Direzione tutela ambiente della Regione Veneto n.130 del 7 luglio 2004 con il quale, tenuto conto che gli adeguamenti del progetto non comportano l'aumento del prelievi di acque di mare né la modifica della taglia della stazione elettrica ma una riduzione delle emissioni in atmosfera originate dai bruciatori, è stata prevista l'esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale limitatamente ai suddetti adeguamenti progettuali;

VISTA la nota n.1662.04 del 30 luglio 2004 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso il proprio parere favorevole rispetto all'intero progetto;

VISTA la nota n.257974 del 4 agosto 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive ha autorizzato gli adeguamenti progettuali richiesti precisando che l'aumento richiesto di capacità di rigassificazione sarebbe stata concessa solo dopo la positiva conclusione della procedura di V.I.A.;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, di complessivo riordino del settore energetico ed in particolare l'articolo 1, comma 5 e comma 7 lettere a), i) ed l);

VISTE le deliberazioni del CIPE in data 8 marzo 2001, 28 marzo 2002, 13 novembre 2003, e la presa d'atto del CIPE in data 29 settembre 2004, mediante le quali il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato a stipulare con la Edison Gas s.p.a., ora Edison LNG s.p.a., previo parere favorevole della Regione Veneto, un contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione del terminale in esame, con un onere massimo a carico dello Stato di 66.576 milioni di euro;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n.1254, così come modificata dalla e decisioni n.1047 del 29 maggio 1997 e n.1741 del 29 luglio 1999, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, ed individua i progetti qualificabili come di interesse comune, nel cui elenco aggiornato è inserita la costruzione in Italia di un terminale di rigassificazione di GNL "offshore";

VISTA la nota n.DSA/2004/0022382 del 12 ottobre 2004 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n.DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004 relativo al progetto per l'incremento della capacità di rigassificazione del terminale in questione con il quale si esprime un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto stesso, integrando e modificando le prescrizioni contenute nel precedente decreto di V.I.A. in data 31 dicembre 1999 sopracitato e valutando altresì le osservazioni formulate dalla Provincia di Rovigo e da alcuni Comuni interessati;

VISTA la nota pervenuta in data 22 ottobre 2004 con la quale la società Edison LNG s.p.a. ha accettato le prescrizioni contenute nel citato decreto di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la nota n.1323 del 22 ottobre 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive, facendo riferimento alla richiesta di parere in data 7 ottobre 2003 in merito all'istanza della società Edison LNG s.p.a. in data 18 settembre 2003 relativa alla richiesta di autorizzazione ad aumentare la capacità di rigassificazione del terminale in questione fino ad 8 miliardi di Smc/anno, ha chiesto alla Regione Veneto di volersi pronunciare in merito a tale ampliamento entro trenta giorni, tenuto conto dell'intervenuta scadenza dei termini previsti, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del D.P.R. n.420 del 1994;

VISTA la nota n. 1265 /52.0001 del 4 novembre 2004 con la quale il Presidente della Regione del Veneto, nel ripercorrere le tappe istituzionali attraverso le quali l'opera è stata inclusa nella programmazione regionale, anche a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale per la Provincia di Rovigo in data 26 marzo 1999 e del relativo documento d'intesa con la società proponente, evidenziando che in data 11 settembre 1999 la Commissione regionale grandi rischi si è espressa favorevolmente sugli impatti derivanti dal terminale in esame, ha comunicato che in data 19 ottobre il Consiglio Regionale ha approvato una mozione di valutazione politica generale in merito all'opera, senza specifica menzione degli adeguamenti di capacità di rigassificazione in esame;

VISTA la nota n. 25162 dell'8 novembre 2004 della Direzione generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute con la quale sono state formulate, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.203 del 1988, le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota n. DSA/2004/25074 dell'11 novembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale sono state formulate, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.203 del 1988, le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che la realizzazione del terminale in oggetto per l'intera capacità richiesta, riveste carattere strategico per garantire, a fronte del previsto aumento dei consumi di gas naturale e del conseguente del grado di dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti energetici, la sicurezza delle forniture di gas naturale, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nonché l'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori, consentendo in tal modo lo sviluppo della concorrenza anche al fine del contenimento dei prezzi del gas;

RITENUTO che tutte le riserve nei confronti dell'opera emerse in sede locale ed in particolare quelle relative alla presunta pericolosità dell'opera e ai rischi connessi al traffico marittimo, alla sua influenza negativa per l'utilizzo a vari fini della costa del delta del fiume Po, per gli eventuali danni alla pesca, per la scelta del tracciato del gasdotto, per l'ubicazione del terminale in relazione alle effettive necessità di fornitura del gas, siano state adeguatamente valutate nell'ambito dei tre procedimenti di V.I.A. svolti per il terminale in esame e le opere connesse, conclusisi positivamente con prescrizioni volte a mitigare e compensare l'impatto complessivo dell'opera, nonché nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dal Comitato Tecnico Regionale, anche in relazione alla notevole distanza dalla costa dell'opera stessa;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza proposta dalla società Edison LNG s.p.a. anche in quanto pienamente rispondente agli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), c), f) della legge 23 agosto 2004, n.239;

## DECRETA

ART.1 - La società Edison LNG s.p.a., con sede in Milano - Foro Buonaparte 31, è autorizzata ad esercire il terminale di rigassificazione offshore, sito nel mare Adriatico al largo di Porto Levante (Rovigo), del quale è titolare in forza dei provvedimenti citati in premessa, per una capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) fino a 8 miliardi di Smc/anno.

ART.2 - In materia di emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

- 1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la migliore tecnologia disponibile alla data dell'autorizzazione e con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati nei fumi anidri i valori sotto riportati ( $O_2 = 15\%$ ):
  - ossidi di azoto (espressi come  $NO_2$ ) :  $50 \text{ mg/Nm}^3$
  - CO (monossido di carbonio):  $40 \text{ mg/Nm}^3$
  - per le altre sostanze inquinanti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del D.P.R. n.203/88, i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12 luglio 1990.
- 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata massima di sei mesi i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.
- 3) La società Edison LNG s.p.a. dovrà condurre con le autorità preposte al controllo gli interventi da attuare sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione.
- 4) Salvo situazioni di emergenza, l'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione delle emissioni; in particolare, i camini dei turbogruppi dovranno essere dotati di sistemi necessari per il prelievo di campioni degli effluenti per analisi e prove.
- 5) La misura delle emissioni di  $NO_x$  (espressi come  $NO_2$ ), CO ed  $O_2$  e della temperatura deve essere effettuata in continuo da parte dell'impresa con periodicità semestrale; almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature di rilevamento devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni.
- 6) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.P.R. n.203 del 1988.
- 7) Almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la società Edison LNG s.p.a. dovrà provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'ARPA e dagli enti locali di controllo, con almeno una stazione di rilevamento degli  $NO_x$ ,  $PM_{10}$  e idrocarburi metanici e non metanici e parametri meteorologici, posizionata, su indicazione dell'ARPA e degli enti locali di controllo, in terraferma nel punto ritenuto più rappresentativo della situazione locale.

ART.3 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli stabiliti dai decreti di pronuncia di compatibilità ambientale n.DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 e n.DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004, citati nelle premesse.

ART.4 - La società Edison LNG s.p.a, entro il termine di 30 giorni dallo scadere di ogni semestre solare, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, deve trasmettere al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rapporto concernente lo stato di realizzazione del progetto.

ART.5 – Resta fermo, per quanto riguarda l'esercizio definitivo ed il relativo collaudo del terminale in questione, quanto stabilito con nota ministeriale n.257974 del 4 agosto 2004, citata nelle premesse. A tal fine la società Edison LNG s.p.a. è tenuta a depositare presso il Ministero delle attività produttive copia del progetto definitivo corredato degli elaborati grafici necessari allo stesso collaudo.

ART. 6 – La società Edison LNG s.p.a. nel corso dell'esercizio del terminale è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare degli indirizzi e delle determinazioni adottate dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 28 dello steso decreto.

Roma,

11 NOV. 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
prof. Sergio Garribba

